



Criteri di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Documenti di cantiere (PSC, POS) e figure della
sicurezza: committenza
ed impresa, due diverse filiere di responsabilità



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Contenuti della lezione

- Le origini del Piano di Sicurezza e Coordinamento
 - Il capo I Titolo IV del D.Lgs. 81/08
- Le figure di cantiere con responsabilità in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
- I documenti per la pianificazione della sicurezza



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Il processo normativo del Piano di Sicurezza e Coordinamento



LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55
Nuove disposizioni antimafia

La sic


81/08.

(omissis)

Art. 18

(omissis)

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.





Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55
Nuove disposizioni antimafia

Art. 18 comma 8

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

D.P.C.M. 10 GENNAIO 1991, n. 55
Regolamento recante disposizioni per
garantire omogeneità di comporta-
menti delle stazioni committenti relati-
vamente ai contenuti dei bandi, avvisi
di gara e capitolati speciali, nonché
disposizioni per la qualificazione dei
soggetti partecipanti alle gare per l'e-
secuzione di opere pubbliche

Art. 9

3. Il piano delle misure per la sicurez-
za fisica dei lavoratori previsto al comma
8° dell'art. 18 della legge 18 marzo 1990,
n. 55, deve essere consegnato all'ammini-
strazione e messo a disposizione delle au-
torità competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri prima
dell'inizio dei lavori e comunque non ol-
tre trenta giorni dalla data del verbale di
consegna degli stessi.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109

Legge quadro in materia di lavori pubblici

Testo
confermato
nella
sostanza dal
codice degli
appalti

D. Lgs.
163/06

Art. 131

Art. 31

Piani di sicurezza

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo, su proposta dei ministri del Lavoro e della Previdenza sociale, della Sanità e dei Lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12

giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109

Legge quadro in materia di lavori pubblici

ART. 31
Piani di Sicurezza

2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza.

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al 1° comma, se privi del piano di sicurezza, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano di sicurezza, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al 1° comma.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

“DIRETTIVA CANTIERI”

D.LGS. 494/96

“Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”

(G.U. 23.09.1996 n. 223)

OSSERVAZIONI UNIONE EUROPEA:

1 - IL 60% DEGLI INFORTUNI MORTALI AVVIENE PER UNA CARENZA DI PROGETTAZIONE IN SICUREZZA DELL'ATTIVITA' DEL CANTIERE;

2 - IL 30% DEGLI INFORTUNI AVVENGONO PER INTERFERENZE FRA LE ATTIVITA' DI PIU' IMPRESE.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

“DIRETTIVA CANTIERI”

D.LGS. 494/96

“Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”

(G.U. 23.09.1996 n. 223)

SEGUE:

1 - SPOSTAMENTO DEL MOMENTO DI ANALISI DEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA SICUREZZA DALLA FASE DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI AL MOMENTO DELLA PROGETTAZIONE.

2 - ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' AL COMMITTENTE, CON COMPITI DI COORDINAMENTO TRA LE DITTE ESECUTRICI DEI LAVORI, ANZICHE' ALLA DITTA APPALTATRICE.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Modalità di accadimento	Gennaio - Dicembre 2018	Gennaio - Dicembre 2019	Variazione % rispetto all'anno precedente
In occasione di lavoro	786	783	-0,4%
In occasione di lavoro - Senza mezzo di trasporto	587	597	1,7%
In occasione di lavoro - Con mezzo di trasporto	199	186	-6,5%
In itinere	347	306	-11,8%
In itinere - Senza mezzo di trasporto	83	98	18,1%
In itinere - Con mezzo di trasporto	264	208	-21,2%
Totale	1133	1089	-3,9%

Infortuni mortali – tutti i comparti Dati INAIL



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Anno 2019

Casi di morte sul lavoro in Italia per settore economico


Settori economici	n° casi	% sul totale
Non determinato	274	35,0%
Attività manifatturiere	118	15,1%
Costruzioni	113	14,4%
Trasporto e magazzinaggio	79	10,1%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	45	5,7%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	31	4,0%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	31	4,0%
Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	23	2,9%
Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	15	1,9%
Attività professionali, scientifiche e tecniche	9	1,1%
Servizi di informazione e comunicazione	6	0,8%
Sanità e assistenza sociale	7	0,9%
Attività finanziarie e assicurative	5	0,6%



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

INFORTUNI MORTALI in Toscana nel comparto edilizia, registrati dai Dip.ti Prevenzione Aziende U.S.L.







Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

D. Lgs. 494/96



D. Lgs. 81/08



D. Lgs. 106/09



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Campo di applicazione

Titolo IV – Capo I

Art. 88, 89 e Allegato X



Criteri di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 88. Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X.



CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Criteri di base per la vigilanza in edilizia

Criteri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

allegato X

COSTRUZIONE

MANUTENZIONE

RIPARAZIONE

DEMOLIZIONE

CONSERVAZIONE

RISANAMENTO

RISTRUTTURAZIONE
EQUIPAGGIAMENTO

TRASFORMAZIONE

RINNOVAMENTO

SMANTELLAMENTO

OPERE FISSE

- temporanee
- permanenti

- MURATURA
- CEMENTO ARMATO
- METALLO
- LEGNO
- ALTRI MATERIALI

- PARTI STRUTTURALI DI
- LINEE ELETTRICHE

- PARTI STRUTTURALI DI
- IMPIANTI ELETTRICI

- OPERE STRADALI

- FERROVIARIE

- IDRAULICHE

- MARITTIME

- IDROELETTRICHE

LAVORI
EDILI O
DI
INGEGNERIA
CIVILE:
DEFINIZIONI
ART.89 comma
1 let. A



CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Criteri di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza

e IV del Dlgs 81/08.

allegato X

OPERE DI BONIFICA

SISTEMAZIONE FORESTALE

*LIMITATAMENTE
A LAVORI EDILI
O INGEGNERIA
CIVILE*

STERRO

SCAVI

**LAVORI
EDILI O
DI
INGEGNERIA
CIVILE:
DEFINIZIONI
ART.89 comma
1 lett. A**

MONTAGGIO

SMONTAGGIO

ELEMENTI PREFABBRICATI



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili. I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 88. Campo di applicazione

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 88. Campo di applicazione

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale;

f) ai lavori svolti in mare;

g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.



ATTIVITA' ESENTI

Criteri di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

SOSTANZE MINERALI

- PROSPEZIONE
- RICERCA
- COLTIVAZIONE

ATTIVITA' MINERARIE

ENTRO IL PERIMETRO

- PERMESSO DI RICERCA
- AUTORIZZAZIONE
- CONCESSIONE

PERTINENZE DI MINIERA

FUORI DEL PERIMETRO

- IMPIANTI FISSI INTERNI O
ESTERNI
- POZZI
- GALLERIE
- MACCHINARI, APPARECCHI E
UTENSILI
- OPERE E IMPIANTI DESTINATI
ALL'ARRICCHIMENTO DEI
MINERALI

Riferimento normativo D. Lgs. 624/96



ATTIVITA' ESENTI

Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

PRODOTTI DI CAVA



- FRANTUMAZIONE
- VAGLIATURA
- SQUADRATURA
- LIZZATURA
- CARICAMENTO

IDROCARBURI



- PROSPEZIONE
- RICERCA
- COLTIVAZIONE
- STOCCAGGIO

LAVORI SVOLTI IN STUDI:

- TEATRALI
 - CINEMATOGRAFICI
 - TELEVISIVI
 - ALTRI OVE SI EFFETTUINO
RIPRESE
- PURCHE' NON IMPLICHINO
L'ALLESTIMENTO DI UN
CANTIERE TEMP. O MOBILE

LAVORI SVOLTI IN MARE

D. Lgs. 272/1999



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

LAVORI RELATIVI A



- **IMPIANTI ELETTRICI**
- **RETI INFORMATICHE**
- **GAS E ACQUA**
- **CONDIZIONAMENTO**
- **RISCALDAMENTO**

- **OPERAZIONI PORTUALI**
- **SERVIZI PORTUALI**
- **OPERAZIONI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLE NAVI IN AMBITO PORTUALE (DLgs 272/99)**

CHE NON COMPORNO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ALLEGATO X



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 88 - Campo di applicazione

2-bis. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Decreto interministeriale 22 luglio 2014

(GU 8.08.2014)

“Decreto palchi”

Circolare n. 35/2014



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Figure della linea di responsabilità del Committente

- Committente
- Responsabile dei lavoro
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo
si intendono per:

b) **committente**: il soggetto per conto del quale l'intera
opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di
appalto di opera pubblica, il committente è il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell'appalto;



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

c. responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato, dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;



SOGGETTI INCARICATI DELLA SICUREZZA

SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L'INTERA OPERA VIENE REALIZZATA INDIPENDENTEMENTE DA EVENTUALI FRAZIONAMENTI NELLA SUA REALIZZAZIONE

NELLA P.A. SOGGETTO CON POTERI DECISIONALI E DI SPESA NELLA GESTIONE DELL'APPALTO


81/08



CANTIERI

COMMITTENTE

RESPONSABILE
LAVORI



SOGGETTO CHE PUO' ESSERE INCARICATO DAL COMMITTENTE PER SVOLGERE I COMPITI AD ESSO ATTRIBUITI DAL PRESENTE DECRETO. NEI LAVORI PUBBLICI È IL REPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 89 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) : soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere:

- il datore di lavoro delle imprese esecutrici
- o un suo dipendente
- o il RSPP da lui designato;



SOGGETTI INCARICATI DELLA SICUREZZA

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08



DESIGNATI DAL COMMITTENTE O
DAL RESPONSABILE DEI LAVORI

Contestualmente
incarico di
progettazione

PROGETTAZIONE

COORDINATORI

ESECUZIONE

Prima dell'affidamento
dei lavori

DIVERSO dal
DATORE DI LAVORO
SUO DIPENDENTE
SUO RS.P.P.

Tali incompatibilità non operano in caso di
coincidenza fra committente e impresa esecutrice



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo
si intendono per:

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere
rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestare dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera;



Criteri di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Uomini – giorno (art. 2 comma 1 lettera f-bis)

La determinazione della entità dell'opera in termini di uomini-giorno deve essere stabilita suddividendo l'esecuzione dell'opera in fasi di lavoro e determinando per ciascuna di esse la durata in giorni, stabilito il numero di operai che la svolgono.

Esempio

Realizzazione di una villetta unifamiliare per civile abitazione

Fasi	Durata giornate lavorative	in	Operai impegnati	Uomini-giorno
Scavi	12		4	48
Costruzione cemento armato	50		7	350
Tamponamenti e rifiniture	45		6	270
Impianti	25		4	100
Sistemazioni esterne	10		2	20

Uomini-giorni totali dell'opera: 788



Criteri di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Quando si utilizza il calcolo degli uomini - giorno?

Sanzione aggravata art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Limite 200 uomini-giorno

Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Nomina per cantieri > 30000 uomini-giorno

Art. 90 c.9 lettera a

verifica l'idoneità tecnico-professionale **delle imprese affidatarie**, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

Semplificazione per entità del cantiere < 200 uomini-giorno



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Quando si utilizza il calcolo degli uomini - giorno?

Art. 90 c. 9 lettera b)

Committente o Responsabile dei lavori

chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

Semplificazioni se entità presunta < 200 uomini-giorno

Articolo 99 - Notifica preliminare

Necessaria anche per cantieri con una sola imprese ma entità del cantiere > 200 uomini-giorno



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1.Bis Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

**Art. 90 – Obblighi del committente o
del responsabile dei lavori**

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica **alle imprese affidatarie** e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

(Sanzione amministrativa)

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.

(sanzione penale)

Segue.....



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

..... Proseguo comma 9 lettera a)

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorni e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

ALLEGATO XVII

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

*01. Le imprese affidatarie dovranno **indicare** al committente o al responsabile dei lavori almeno **il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti** della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.*



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

ALLEGATO XVII

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, *le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata*, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
 - c) documento unico di regolarità contributiva (DURC)
 - d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

ALLEGATO XVII - IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria **ove espressamente previsti** dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.



Criteri di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

ALLEGATO XVII - IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

*3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa
affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub
appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e
dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al
precedente punto 2.*



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Ridondanza della verifica dell'idoneità tecnico professionale:

Per i subappalti viene verificata sia da
impresa affidataria
che dal Committente/Responsabile dei lavori



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Comma 9

b) chiede alle imprese esecutrici:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Segue.....



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Comma 9

.....Proseguo b)

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del DURC (documento unico di regolarità contributiva) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori -

Comma 9

c) Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività :

- copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, - il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

(Sanzione amministrativa)



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Legge 28 gennaio 2009, n. 2

Art. 16 – bis

10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

10. l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa:

- in assenza del PSC o del fascicolo, quando previsti,
- in assenza di notifica preliminare, quando prevista,
- in assenza del DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi.

L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

**Art. 90 – Obblighi del committente o
del responsabile dei lavori**

6. Il committente o il responsabile dei lavori,
qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo
98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di
coordinatore per la progettazione sia di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Nomina dei coordinatori per la sicurezza:

3. *Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.*
4. *Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98.*

(sanzione penale)



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 90 – Obblighi del committente o
del responsabile dei lavori

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

(sanzione penale)



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente *e comunque* di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

modificato dalla LEGGE 7 LUGLIO 2009 N°88

(S.O. G.U. N. 161 DEL 14.7.2009)



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Circolare Ministero del Lavoro n. 30 del 29 ottobre 2009

Nel caso di cui all'art. 90 c. 11 il Coordinatore per
l'esecuzione, dovendo svolgere le funzioni del
Coordinatore in fase di progettazione deve essere
nominato al momento dell'incarico al progettista



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Condanna Corte di Giustizia Europea per non corretta applicazione della Direttiva CEE 57/92

Sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio 2008 -
Prima Sezione – Inadempimento di uno Stato – Direttiva
92/57/CEE – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili – Art. 3, n. 1 –
Trasposizione non corretta.

Lo Stato italiano è stato condannato per non aver recepito le
direttive comunitarie in relazione all'obbligo posto a carico
del committente di nominare, nel caso della presenza di più
imprese, sempre e senza deroga alcuna, i coordinatori per la
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Interpello 2 – 2014

Art. 90 comma 11

Nomina del CSP:

si applica se sussistono entrambe le condizioni:

- permesso di costruire
- importo inferiore ad euro 100.000



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

LAVORI PUBBLICI
O LAVORI PRIVATI CON PERMESSO A COSTRUIRE o con DIA e
importo > 100.000 Euro

<u>N. IMPRESE ESECUTRICI</u>	<u>ENTITA' DEL CANTIERE (U-G)</u>	<u>VERIFICA IDONEITA' TECNICO PROF.LE</u>	<u>NOTIFICA PRELIMINARE</u>	<u>CSP</u>	<u>CSE</u>	<u>POS</u>
1	< 200	SI	NO	NO	NO	SI
1	≥ 200	SI	SI	NO	NO	SI
+ <u>IMPRESE</u>	=	SI	SI	SI	SI	SI



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

LAVORI PRIVATI SENZA PERMESSO A COSTRUIRE e
importo < 100000 Euro

<u>CASI</u>		<u>ADEMPIMENTI</u>				
<u>N. IMPRESE ESECUTRICI</u>	<u>ENTITA' DEL CANTIERE (U-G)</u>	<u>VERIFICA IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE</u>	<u>NOTIFICA PRELIMINARE</u>	<u>CSP</u>	<u>CSE</u>	<u>POS</u>
<u>1</u>	<u>< 200</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>
<u>1</u>	<u>≥ 200</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>SI</u>
<u>+ IMPRESE</u>	<u>=</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>SI (STESURA PSC)</u>	<u>SI</u>



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione **dei lavori**, non esonera **il committente o** il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera

a) redige ...PSC.....;

b) predisporre un fascicolo *adattato alle caratteristiche dell'opera*, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI,IL fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria (DPR 380/2001)

b-Bis) Coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. (sanzione penale)

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), é preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.



Criteri di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 91 comma 2 – bis. Ordigni bellici inesplosi

2-bis. Fatta salva l' idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 104, comma 4-bis](#). L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.⁹²

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PROGETTAZIONE

ina



La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili | Titolo

Criteria di base per la vigilanza in edi

DURANTE PROGETTAZIONE
ESECUTIVA

PRIMA DELLA RICHIESTA DI
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

TEMPI

COORDINATORE
PROGETTAZIONE

PIANO SICUREZZA E
COORDINAMENTO

ADATTATO ALLE
CARATTERISTICHE DELL'OPERA

INFORMAZIONI UTILI AI FINI
DELLA PREVENZIONE E
PROTEZIONE

SPECIFICHE NORME DI BUONA
TECNICA

ALLEGATO II DOCUMENTO U E
26/05/93

FASCICOLO

DOCUMENTO CONSIDERATO IN
CASO DI LAVORI SUCCESSIVI
ALL'OPERA

COORDINA APPLICAZIONE
ART.90 C.1:

IL COMMITTENTE O IL
RESP. DEI LAVORI NELLE
FASI DI PROGETTAZIONE
DELL'OPERA SI ATTIENE
AI PRINCIPI E ALLE
MISURE GENERALI DI
TUTELA E PREVEDE NEL
PROGETTO LA DURATA DI
TALI LAVORI O FASI DI
LAVORO



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Il coordinatore per l'esecuzione

Quando

Durante la realizzazione dell'opera

Cosa fa

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

(Sanzione penale tutti e 2 i commi)



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Il coordinatore per l'esecuzione

Quando

Durante la realizzazione dell'opera

Cosa fa

—

b) verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il PSC e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Il coordinatore per l'esecuzione

Quando

Durante la realizzazione dell'opera

Cosa fa

—

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Il coordinatore per l'esecuzione

Quando

Durante la realizzazione dell'opera

Cosa fa

—

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Il CSE segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli

fra cui il fatto che le imprese non curino:

la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico **degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro**, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Il coordinatore per l'esecuzione

Quando

Durante la realizzazione dell'opera

Cosa fa

—

e) Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Il coordinatore per l'esecuzione

Quando

Durante la realizzazione dell'opera

Cosa fa

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 92 Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il
coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti
di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di
coordinamento e predispone il fascicolo, di cui
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo
restando quanto previsto al secondo periodo della
medesima lettera b).



Criteri di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Altri compiti del CSE

Allegato XV

Contenuti minimi dei piani (PSC e POS)

2.3.3 Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.



Criteri di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Altri compiti del CSE

Allegato XV

Contenuti minimi dei piani (PSC e POS)

2.3.5 Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 (misure di coordinamento per attuare le misure preventive e protettive) ed al punto 2.3.4 (misure di coordinamento relative all'uso comune) e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.



Criteri di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Tipologie d'impresa e figure dell'impresa con responsabilità in materia di igiene e sicurezza del lavoro

Datore di lavoro

Dirigente

Preposto



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

i) **impresa affidataria:** impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

i) **impresa affidataria:**

Nel caso in cui il titolare di un contratto di appalto sia un **consorzio tra imprese** che volga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, **l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio** nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Interpello 13 del 2014

Le imprese affidatarie possono essere più di una purchè ciascuna in possesso di contratto di affidamento diretto da parte del committente



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale Diritto alla Salute e
Politiche di Solidarietà**

Settore Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro

Prof. n.

da citare nella risposta

2006RT/267332/P.100.80.40

Data:

15.10.2008

Allegati:

Oggetto:

Risposta a quesito su chi è affidataria in una ATI o in un Consorzio

Per le Associazioni Temporanee d'Impresa si ritiene che
l'impresa affidataria
ai sensi art. 89 lett. i) del D. Lgs. 81/2008
possa essere assimilata **all'impresa mandataria**



Criteri di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Interpello 7 del 2014.

Società consortile creata a valle
dell'assegnazione di un appalto ad una ATI.

Obblighi art. 97 si trasferiscono sulla società
consortile espressamente creata



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

*i.Bis) **Impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;***

1) **idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.**



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lett. a), i cui contenuti sono riportati nell'all. XV;

(art. 17 c. 1 lett. a) valutazione dei rischi e documento)



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Modifiche sul ruolo del preposto
a seguito approvazione Legge 215 del 2021

D. Lgs. 81/08

Preposto

Art 2. Definizioni

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Novità della L. 215 /2021

all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la lettera b -bis)

all'articolo 19, comma 1 è sostituita la lettera a)

dopo la lettera f) è inserita la lettera f -bis)

all'articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il comma 8 -bis .

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

---- omissis-----

b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Individuare il preposto.....

Il preposto è una figura che il datore di lavoro può prevedere nella sua organizzazione per svolgere effettivamente ed efficacemente le attività di controllo e supervisione delle lavorazioni, quando lo stesso datore di lavoro non è in grado di svolgerle direttamente.

Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

-

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (datore di lavoro, dirigente e preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti»;

Articolo 19 - Obblighi del preposto

sovrintendere

vigilare

intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza

interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

Art. 19 – Obblighi del preposto

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Art. 19 – Obblighi del preposto

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

Art. 19 Obblighi del preposto

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Articolo 56 - Sanzioni per il preposto

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'[articolo 19, comma 1, lettere a\), c\), e\), f\) e f-bis\)](#) 87;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell'[articolo 19, comma 1, lettere b\), d\) e g\).](#)

Nuova sanzione per la violazione dell'[articolo 19, comma 1, lettere f-bis](#))

Elementi oggetto dell'attività di vigilanza da parte del preposto sono, oltre i comportamenti dei lavoratori (lettera a)), quelli della lettera f):

- deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di

protezione individuale;

- ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.

Elementi pienamente confermati e, ancor più, sostanzialmente ripetuti nell'aggiunto nuovo comma f-bis).

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Comma 8 -bis . Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»;

Sanzione art. 55 c. 5 lettera d)

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

2. Gli obblighi derivanti dall'[articolo 26](#), fatte salve le disposizioni di cui all'[articolo 96, comma 2](#), sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'[ALLEGATO XVII](#).

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'[articolo 97](#).



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Articolo 95 - Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Articolo 95 - Misure generali di tutela

- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico **degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro**, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione **e il coordinamento** tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, [anche familiare](#) o con meno di dieci addetti:
 - a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (**PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE**)
 - b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h).

1-bis La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto (fra cui il DUVRI)



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento a:

- stesura del documento di valutazione dei rischi;
- [informazioni sui rischi dell'ambiente di lavoro;](#)
- [cooperazione e coordinamento fra i datori di lavoro;](#)
- [stesura del DUVRI;](#)
- rielaborazione della valutazione in caso di modifiche del processo produttivo.

OBBLIGHI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI

Criteri di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

D
A
T
O
R
E

D
I

L
A
V
O
R
O

ACCESSO E
RECINZIONE

MODALITÀ VISIBILE E
INDIVIDUABILE

ACCATASTAMENTO DI
MATERIALI O
ATTREZZATURE

CROLLO

RIBALTAMENTO

PROTEZIONE DEI LAVORATORI
CONTRO LE INFLUENZE
ATMOSFERICHE

OBBLIGHI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI

Servizio Sanitario della Toscana

D
A
T
O
R
E

D
I

L
A
V
O
R
O

Criteria di base per la vigilanza in edilizia

Condizioni di lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

MISURE
SICUREZZA

CONFORMITÀ ALL. XIII

(PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE
PER LA LOGISTICA DI CANTIERE)

MATERIALI
PERICOLOSI

CURA CONDIZIONI
RIMOZIONE

LO STOCCAGGIO E L'EVACUAZIONE
DEI DETRITI E DELLE MACERIE
DEVONO AVVENIRE CORRETTAMENTE

REDAZIO
NE
P.O.S.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

impresa affidataria:

impresa titolare del contratto di appalto con il
committente che, nell'esecuzione dell'opera
appaltata, può avvalersi di imprese
subappaltatrici o di lavoratori autonomi.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **verifica le condizioni di** sicurezza dei lavori affidati e **l'applicazione** delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

**Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa
affidataria**

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- a) coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 e 96;**
**(misure generali di tutela ed obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
imprese esecutrici)**
- b) verificare la congruenza dei POS delle imprese
esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione
dei suddetti piani operativi di sicurezza al
coordinatore per l'esecuzione.**



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

**Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa
affidataria**

3-bis In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell' Allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 101. Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
2. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

(Sanzioni amministrative)



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

d) **lavoratore autonomo:** persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Interventi recenti sui lavoratori autonomi.

Circolare Ministero del lavoro 16 del 4.07.2012

Oggetto: Lavoratori autonomi – attività in cantiere –
indicazioni operative per il personale ispettivo.

Documento coordinamento interregionale PISLL

Lavoratori autonomi, attività in cantiere

29.11.2011



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Dalla circolare Min. LAV. n. 16 del 2012:

Sempre più frequentemente nel corso dell'attività di vigilanza svolta nell'ambito del settore edile, si riscontra l'utilizzo improprio di "sedicenti" lavoratori autonomi, formalmente riconducibili alla tipologia contrattuale di cui all'art. 2222 cod.civ., che però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.

1

In simili evenienze, elemento significativo ai fini della verifica è senza dubbio quello connesso al possesso e alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

Dalla circolare Min. LAV. n. 16 del 2012:

L'esperienza, infatti, evidenzia come normalmente non siano mai sorti particolari problemi di inquadramento quale prestazione autonoma per tutte quelle attività che intervengono nella fase del c.d. completamento dell'opera ovvero in sede di finitura e realizzazione impiantistica della stessa (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti).

Diversamente, meno verosimile appare la compatibilità di prestazioni di lavoro di tipo autonomo con riferimento a quelle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate fundamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere, svolte da specifiche categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo (cfr. CCNL edilizia).



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

.....il personale ispettivo è tenuto a ricondurre

nell'ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:

- **manovalanza;**
- **muratura;**
- **carpenteria;**
- **rimozione amianto;**
- **posizionamento di ferri e ponti;**
- **addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.**



Criteria di base per la vigilanza in edilizia

La sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri edili I Titoli III e IV del Dlgs 81/08.

.....il personale ispettivo è tenuto a
contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla
riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni
contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei
lavoratori adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.
n. 758/1994.